

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 11/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM(2010) 176 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0097 (CNS)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	23/04/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	23/04/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	21/06/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	26/04/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	10/06/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	03/06/2010
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di decisione si applica ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai prodotti da essi derivati, originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia e successivamente nell'Unione europea. La Groenlandia e l'Unione europea intendono stipulare un accordo sanitario in materia in virtù del quale la Groenlandia sarebbe autorizzata a commercializzare questi prodotti nell'Unione sulla base delle norme che regolano il mercato interno, a condizione che il paese attui la legislazione sanitaria europea, e, se del caso, le norme di polizia pertinenti.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	La Groenlandia fa parte dei paesi e territori d'oltremare ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il rapporto tra l'Unione europea e la Groenlandia è disciplinato in primo luogo dagli articoli 198 - 204 del TFUE, attuati nella versione e nella numerazione pre-Lisbona, dalla decisione sull'associazione		

d'oltremare (OAD) e dalla decisione PTOM 2006/526/CE relativa alla Groenlandia.

Ai sensi dell'articolo 200, paragrafo 1, del TFUE le importazioni originarie dei paesi e territori d'oltremare beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dello stesso divieto d'imposizione di dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei trattati.

Diversamente dalle disposizioni relative allo scambio delle merci, i paesi e territori d'oltremare, non facendo parte del mercato unico, devono ottemperare agli obblighi che incombono ai paesi terzi (tra le altre cose, in materia di norme sanitarie.)

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME

**ANNOTAZIONI:**

Con la presente proposta di decisione gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione europea dei prodotti originari della Groenlandia, conformemente alla normativa dell'Unione relativa al commercio al suo interno e nel rispetto delle condizioni alle quali l'importazione dei prodotti nell'Unione è soggetta.

In particolare, tali condizioni riguardano la normativa in materia di salute animale, sicurezza degli alimenti e organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca nonché l'elaborazione e l'aggiornamento costante da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004.

L'autorità competente della Groenlandia (L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese - Danish Veterinary and Food Administration, DVFA) ha fornito ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea per i prodotti in questione.

Le garanzie fornite dalla DVFA si riferiscono, in particolare, alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.